



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

Rep. atti n. 20/CU dell'8 febbraio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta dell'8 febbraio 2024:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE";

VISTA la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita al prot. DAR n. 27734 del 14 dicembre 2023, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197";

VISTA la nota del 15 dicembre 2023 prot. DAR n. 27827 dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale è stato diramato il suddetto schema di decreto, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 12 gennaio 2024;

VISTA la nota del competente Coordinamento regionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita al prot. DAR n. 488 dell'11 gennaio 2024, con la quale sono state trasmesse le proposte di modifica formulate dalle Regioni e dalle Province autonome;

VISTA la nota del 12 gennaio 2024, prot. DAR n. 530 del predetto Ufficio per il coordinamento, con la quale sono state trasmesse le suindicate proposte di modifica;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico del 12 gennaio 2024, nel corso del quale sono state rappresentate le osservazioni regionali che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha accolto in parte, riservandosi di valutare le restanti, mentre ANCI non ha effettuato osservazioni;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 gennaio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 997, con la quale sono state trasmesse le valutazioni ministeriali sulle proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome;

VISTA la nota del predetto Ufficio per il coordinamento prot. DAR n. 1036, del 22 gennaio 2024, con la quale sono state trasmesse le suindicate valutazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 gennaio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 1127, con la quale è stata trasmessa un'integrazione riguardante la definizione di "sedimenti";

VISTA la nota del predetto Ufficio per il coordinamento prot. DAR n. 1164, del 23 gennaio 2024, con la quale è stata trasmessa la suindicata integrazione;

VISTA la nota del predetto Coordinamento regionale del 1° febbraio 2024, acquisita in data 2 febbraio 2024 al prot. DAR n. 1806, con la quale è stato richiesto l'accoglimento della riformulazione dell'articolo 5, comma 4, proposta dalle Regioni con la nota n. 942 dell'11 gennaio 2024;

VISTA la nota del predetto Ufficio per il coordinamento prot. DAR n. 1825, del 2 febbraio 2024 con la quale è stata trasmessa la suindicata nota del Coordinamento regionale con la contestuale richiesta di far pervenire eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di un emendamento e con osservazioni e richieste di cui al documento trasmesso che, allegato al presente atto (all. 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha preso atto del parere condizionato significando che l'emendamento regionale non è accoglibile per ragioni tecnico-giuridiche;
- le Regioni e le Province autonome hanno precisato che, in considerazione di quanto esposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non possono confermare il parere favorevole;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

8-2-2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/19/CU06/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 197, DI RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA (UE) 2019/883, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI
DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI, CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA
2000/59/CE**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281**

Punto 6) Odg Conferenza Unificata

**La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della
seguente proposta emendativa:**

All'art.2 comma 2 lett.b) – Proposta sostitutiva

*Sostituire la lett. b) con la seguente “b) al comma 4 sostituire l'ultimo capoverso con il
seguente “Nei porti di cui al presente comma l'Autorità marittima provvede a
trasmettere all'autorità regionale competente ai sensi dell'articolo 11 il rapporto
preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 o il rapporto ambientale di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'Autorità marittima può
chiedere alla regione la collaborazione nella predisposizione del rapporto preliminare
ambientale o del rapporto ambientale. La regione provvede ad ogni altra valutazione
di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta nell'ambito della procedura
di VAS di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”*

Motivazione:

L'emendamento chiarisce il ruolo delle regioni nelle procedure di VAS dei piani portuali. Secondo quanto previsto della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 per questa tipologia di piani, le regioni hanno la funzione di “autorità competente”, mentre le Autorità marittime rivestono il ruolo di “autorità procedente”, cui compete l'elaborazione e la presentazione di tutti i documenti necessari per la procedura di VAS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 152/2006; spetta quindi all'Autorità marittima inoltrare l'istanza con tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell'iter. Nell'ottica di una leale e fattiva collaborazione tra pubbliche amministrazioni, si propone un'esplicita forma di collaborazione, tra le regioni e le autorità marittime, nella predisposizione degli studi ambientali richiesti per le VAS dei piani di raccolta

**Si ripropongono inoltre le proposte emendative già discusse e solo in parte accolte a
livello tecnico**

All'art.1 comma 1 (art.2) - richiesta

Si ritiene necessario inserire la definizione di "sedimenti".

All'art.2 comma 2 lett. a) – Proposta sostitutiva

Sostituire il periodo *"I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale"* con il seguente *"piani di cui al presente comma, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale"*

Motivazione:

La modifica proposta è motivata dalla circostanza che l'impiantistica dei porti non sede di autorità portuale risulta largamente destinata alla mera raccolta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti prodotti in ambito portuale. La formulazione emendativa proposta tiene salve tutte le ipotesi di svolgimento delle procedure amministrative di tutela ambientale in materia di VAS (D.lgs n. 152/2006) e di Valutazione di incidenza (DPR n. 357/1997), ma unicamente laddove lo svolgimento di tali procedure sia effettivamente applicabile ai sensi delle norme ambientali di riferimento.

All'art.3 comma 1 - Proposta sostitutiva

Alla lett. a) sostituire le parole "All'Autorità marittima" con le parole" *All'Autorità marittima, anche nei porti ove è costituita l'autorità di sistema portuale:*"

Motivazione:

L'emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale

All'art.3 comma 2 - Proposta sostitutiva

Sostituire le parole "L'autorità marittima" con le parole *"L'autorità marittima anche nei porti ove è costituita l'autorità di sistema portuale"*

Motivazione:

L'emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale

All'art.3 comma 3 - Proposta additiva

Inserire la seguente lettera

"aa) al comma 2 dopo le parole "Le tariffe di cui al comma 1" inserire le parole *"devono essere coerenti con le indicazioni fornite dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti"* e sostituire le parole *"Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare"* con le parole *"Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non producano effetti distorsivi rispetto alla*

corretta gestione e conferimento al terra dei rifiuti prodotti sulle navi, nonché rispetto ai principi dell'economia circolare”

Motivazione:

L'emendamento è finalizzato a chiarire che le tariffe devono comunque essere coerenti con le indicazioni previste nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti. L'allegato I del D.Lgs. 197/2021 prevede infatti che, tra gli elementi essenziali di questi piani deve anche essere inclusa “una descrizione del sistema di recupero dei costi”. L'emendamento è finalizzato a migliorare l'efficacia del testo.

Roma, 8 febbraio 2024

